

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Il consiglio di stato legittima gli studi dentistici sottoforma di Srl*** di Riccardo Conti di MpO & Partners



Lozano Sotelli, Commercialista, Aeroporto Roma Fiumicino, Martedì ore 09:15.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
**Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

La legittimità dell'esercizio dell'attività odontoiatrica sottoforma di società di capitale, e nello specifico di s.r.l, rappresenta una tematica di difficile interpretazione che da tempo anima il dibattito all'interno del mondo dentale. Ora però, con **la sentenza n.5756/2021**, il Consiglio di Stato ha tolto qualsiasi dubbio, ribadendo **la liceità dell'esercizio di quest'attività anche per le s.r.l.** Per meglio comprendere come si è giunti a tale conclusione, è utile ripercorrere da un punto di vista cronologico il complesso iter normativo che interessa l'attività odontoiatrica e i possibili modelli societari cui è possibile ricorrere per lo svolgimento di tale attività.

Com'è noto, con la **legge 1815 del 1939** è stato introdotto nel nostro paese il divieto di esercitare le professioni protette in forma societaria. Tra le professioni c.d. protette rientrava, e rientra ancora oggi, l'attività professionale di odontoiatra, la quale, istituita dal nostro ordinamento attraverso la **legge n.409/1985**, viene esercitata *“da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato”*.

L'abrogazione del divieto di adottare la forma societaria ai fini dell'esercizio delle attività professionali protette avviene formalmente nel 2011, con l'emanazione della **legge n.183**, anche nota come **legge di stabilità** che, all'art. 10, ammette *“la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile”*. Lo stesso art. 10 istituisce nel nostro ordinamento, ai fini dell'esercizio delle professioni protette, le c.d. **società tra professionisti** (Stp), le quali non costituiscono un modello societario a sé stante bensì si tratta di organizzazioni che possono utilizzare tutti i modelli societari previsti dal nostro ordinamento (società di capitali, società di persone e cooperative) che soddisfino determinati requisiti, tra cui:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'iscrizione obbligatoria della società ad un albo professionale;

- compagine sociale composta da soci professionisti e **no**, purché il numero e la partecipazione dei soci professionisti al capitale della società sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle decisioni e nelle deliberazioni;
- l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società avvenga solo da parte dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

Tuttavia, l'insieme delle disposizioni sopra menzionate appare in evidente contrasto con quanto effettivamente verificatosi all'interno del settore dentale nel periodo che va dal 1939 al 2011. Infatti, in questi 72 anni, la maggior parte delle prestazioni odontoiatriche (estrazioni dentali, cure ortodontiche, ablazioni del tartaro ecc.), sono state erogate mediante **la forma giuridica di s.r.l.** Sorge spontaneo domandarsi come è possibile che queste società esercitassero l'attività odontoiatrica quando ciò era vietato.

La risposta è da ricercare nell'oggetto del divieto, il quale riguardava l'esecuzione **diretta** della prestazione da parte di un soggetto giuridico. Di fatto nulla e nessuno ha mai vietato la costituzione di una società di servizio o di mezzi in ambito sanitario, come d'altronde in qualsiasi altro ambito. Per questo motivo queste società, meglio note come **s.r.l. odontoiatriche**, seppur non iscritte all'albo professionale, esercitavano e continuano tutt'oggi ad esercitare l'attività odontoiatrica, previo rilascio dell'autorizzazione sanitaria prevista dal D.lgs. 502/1992, delegando l'esecuzione della prestazione ad uno o più soci professionisti, i quali, regolarmente iscritti all'albo ed in possesso dei requisiti necessari, *direttamente* prestano la propria opera nei confronti della paziente.

Continua a leggere qui:  
<https://mpopartners.com/articoli/consiglio-stato-legittima-studi-dentistici-sotto-forma-srl/>